


Pubblicato il 26/10/2023



N. 01893 /2023 REG.PROV.CAU.
N. 04376/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4376 del 2023, proposto da:

Società Cooperativa Sociale San Pio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ezio Maria Zuppari e Lorenzo Capasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosaria Saturno dell'Avvocatura regionale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso la sede dell'Ente in Napoli alla Via S. Lucia n. 81;

nei confronti

Comune di Melito di Napoli, non costituito in giudizio;

Phoenix Cooperativa Sociale - O.N.L.U.S., non costituita in giudizio;

Società Cooperativa Sociale Sorrisi D'Argento a r.l. - O.N.L.U.S., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

a) della Nota della Regione Campania – Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, prot. 2023. 0314370 del 20/6/2023 successivamente comunicata;

per quanto di ragione, degli atti e provvedimenti richiamati:

b) Nota del Direttore Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, prot. 508520 del 24/7/2017;

c) Decreto del Commissario ad Acta n. 53 del 29/6/2018;

d) Nota Regionale prot. 238385 dell'11/4/2019;

e) Decreto del Commissario ad Acta n. 83 del 31/10/2019;

f) Delibera di Giunta Regionale n. 471 del 13/9/2022;

nonché:

g) per la declaratoria del diritto della ricorrente ad essere inclusa nell'elenco ricognitivo delle case alloggio per disagio psichico autorizzate/accreditate redatto dalla Regione Campania in data 1/8/2017.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 il dott. Giuseppe Esposito e udito l'avvocato Ezio Maria Zuppari, dando atto che il difensore della Regione ha depositato nota con cui ha chiesto il passaggio in decisione;

Premesso che la ricorrente è stata autorizzata al funzionamento della casa alloggio con decreto del 20/1/2022 n. 3 del Responsabile SUAP del Comune di Melito di

Napoli (Ente capofila dell'Ambito territoriale n. 16);

Rilevato che, con sentenza della Sez. VI di questo Tribunale del 29/9/2022 n. 6010, è stato ordinato alla Regione di aggiornare l'elenco ex art. 41, co. 4, del d.lgs. n. 33/2013, inserendovi la struttura accreditata;

Considerato che, benché in ragione di quanto sopra le situazioni non siano sovrapponibili, alla stregua dell'obbligo sancito con la menzionata pronuncia non sembra che la Regione possa, attraverso l'opposto divieto al rilascio di nuove autorizzazioni sino alla definizione della procedura riguardante le strutture già operanti, procrastinare indefinitamente l'interesse della ricorrente, in possesso di autorizzazione, ad essere inserita nell'elenco (che, come risulta dall'oggetto del provvedimento impugnato, riguarda le case alloggio autorizzate e accreditate);

Ritenuto che al pregiudizio lamentato può ovviarsi ordinando alla Regione di riesaminare l'istanza della ricorrente, tenuto conto di quanto sopra considerato, assegnando a tal fine il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza a cura della Segreteria, salva la facoltà della ricorrente di provvedere alla notificazione dell'ordinanza;

Ritenuto che per la trattazione del ricorso nel merito va fissata l'udienza pubblica del 17 aprile 2024 e che sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese della fase cautelare tra le parti costituite, dichiarandole irripetibili nei confronti delle altre parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare, nei sensi di cui in motivazione, ordinando alla Regione di riesaminare la richiesta della ricorrente, sulla base di quanto considerato, nel termine assegnato.

Fissa per la trattazione del ricorso nel merito l'udienza pubblica del 17 aprile 2024. Compensa tra le parti costituite le spese della presente fase cautelare, dichiarandole irripetibili nei confronti delle altre parti.

N. 04376/2023 REG.RIC.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Giuseppe Esposito, Consigliere, Estensore

Maurizio Santise, Consigliere

L'ESTENSORE
Giuseppe Esposito

IL PRESIDENTE
Vincenzo Salamone

IL SEGRETARIO